



## TRIBUNALE DI MATERA

composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giorgio	PICA	Presidente
Dott. Tiziana	CARADONIO	Giudice rel.
Dott. Angela	LASSANDRO PEPE	Giudice

riuniti in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12/2/2020, allo scadere del termine di gg. 10 concesso alle parti per deposito di documentazione reddituale;

vista la richiesta della difesa di (i) di regolamentazione dell'obbligo economico a carico del (ii);

ritenuto che, avuto riguardo alla situazione economico reddituale delle parti, così come documentata in atti, è congruo determinare il contributo per il mantenimento del figlio a carico del (II), a decorrere dalla domanda, nell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore e ciò anche in ragione degli assegni familiari che la (i) è legittimata a conseguire previa richiesta;

letta, altresì, l'istanza depositata in data 10/3/2020, con la quale la difesa di (i) ha chiesto disporsi la sospensione urgente, *inaudita altera parte*, e sino al termine dell'emergenza CODIV19 (presumibilmente 3 Aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe delle Autorità nazionali), date anche le misure di restrizione della libera circolazione anche all'interno dello stesso Comune a seguito dell'istituzione della a c.d. "zona rossa" in tutta l'Italia, degli incontri protetti tra il padre sig. (ii) ed il figlio (iii);

ritenuto che, stante l'attuale condizione di rischio epidemiologico e tenuto conto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, appare opportuno sospendere, sino al 3 Aprile 2020, gli incontri protetti padre e figlio, essendo contrario al superiore interesse del minore uscire di casa e frequentare luoghi e persone diversi dal proprio domicilio;

ritenuto che la tenera età del bambino, le scarse occasioni di incontro tra il padre e il minore e l'elevata conflittualità tra i genitori, sfociata anche in sede penale, non consentano, allo stato, di prevedere libere frequentazioni tra padre e figlio, in assenza della madre o tantomeno presso il domicilio di quest'ultima;

considerato, pertanto, che nell'ottica del bilanciamento tra l'interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio Covid 19, debba prevalere quest'ultimo funzionale alla tutela del superiore interesse della salute, anche in considerazione del limitato periodo temporale di sacrificio del rapporto padre -figlio;

ritenuto doversi provvedere sul punto *inaudita altera parte*, in quanto l'urgenza è tale da non consentire la previa instaurazione del contraddittorio;

ritenuto che, a decorrere dal 4/4/2020 gli incontri protetti tra padre e figlio dovranno riprendere

*Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012, n. 209.*



regolarmente secondo le modalità e tempi già regolamentati;

p.q.m.

- dispone che (ii) corrisponda a (i), a decorrere dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore;
- sospende con effetto immediato gli incontri protetti padre figlio sino al 3 Aprile 2020, disponendo che a decorrere dal 4/4/2020 gli incontri protetti riprendano regolarmente secondo le modalità e tempi già regolamentati;
- fissa per il prosieguo l'udienza collegiale del 27/5/2020, ore 11,00.

Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Matera

Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 12/3/2020.

Il Giudice estensore

Tiziana Caradonio

Il Presidente

Giorgio Pica

